

portici e sulle soglie degli edifici pubblici, delle Chiese e delle abitazioni private.

E' vietato, del pari, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle cancellate, sui pali della pubblica illuminazione, sui muri di cinta e simili, camminare e sporcare i parapetti dei muraglioni.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

QUIETE PUBBLICA

Art. 42 - Esercizio di mestieri, arti e industria.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti e vicini. Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 6 d'estate e dalle ore 18 alle ore 6,30 (autunno inverno).

Art. 43 - Rumori in case di abitazioni.

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi ~~radio e televisivi~~ radio e televisivi.

Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Art. 44 - Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze.

Sono vietati gli schiamazzi, le grida e i canti nelle vie e nelle piazze tutto di giorno che di notte.

Art. 45 - Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.

E' vietato, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, magazzini, cortili o giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altri lamenti, specialmente di notte, la pubblica quiete. Nel caso sopradetto, gli Agenti Municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a farlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 46 - Suono delle campane.

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del

sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni pre-
~~scritte~~ scritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetu-
dini locali.

Art. 47 - Sale da ballo, cinema e ritrovi.

Le sale da ballo, i cinema, ed i ritrovi devono essere attivati in modo che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero all'aperto, debbono essere preventivamente aurotizzati, oltreché dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, anche dal Sindaco il quale può concedere la loro apertura solo quanto non rechino disturbo al vicinato.

Art. 48 - Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, juke-box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare nelle seguenti ore: 8 del mattino alle 20. Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa intensità in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini. Le stesse modalità valgono anche per i bars ed altri locali di pubblico esercizio.

Art. 49 - Questue.

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione dell'Autorità di P.S.. Si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 50 - Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili.

Le aziende che esercitano il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2/11/1933, n. 1471 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonché dalle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere e i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino e fili vegetali in genere; materiali da imballaggio, gomma elastica, petrolio e derivati.

E' fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando, dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza.

Art. 51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al ~~più~~ piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1000 dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Art. 52 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili.

E' vietato accatastare o tener accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

Art. 53 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nel centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte del Sindaco, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti. E' pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 54 - Mine.

E' proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza aver preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

Art. 55 - Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio.

Nei casi d'incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente e lo avvisi, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Corpo di Guardia dei Vigili del Fuoco. Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco. In caso di incendio, pertanto, tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti del privato utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia di sensi dell'art. 652 del C.P.

Al proprietario degli oggetti, spetta il diritto di farsi rimborsare dalle persone danneggiate dall'incendio o dalle Società Assicuratrici i danni subiti negli oggetti stessi.

Art. 56 - Animali pericolosi.

I tori, i buoi ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti nel centro abitato se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza e taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino o di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. E' vietato, rigorosamente far vagare cagne in istato di calore.

Art. 57 - Strumenti da taglio.

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Art. 58 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolio

lamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Art. 59 - Manutenzione di aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico ~~pas~~ passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telsi, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART. 60 - Segnalazioni e ripari di opere ⁱⁿ ~~di~~ costruzione.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento o la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Art. 61 - Materiali di demolizione.

E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dallo interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Art. 62 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuse ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

Art. 63 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive.

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinato a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere sistemati rispettando le norme di sicurezza e di stabilità.

DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 64 - Esercizi di attività commerciali.

Per l'esercizio di ~~attività~~ qualsiasi attività di vendita al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore e particolarmente le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n.426 e del relativo regolamento sulla disciplina del commercio; le norme legislative e regolamenti di

di carattere igienico-sanitario riguardanti gli alimenti e bevande;
x quelle relative alla pubblicità dei prezzi e quelle di pubblica
sicurezza riguardanti la vendita di bevande.

Chi intende esercitare un'attività commerciale, deve possedere i
requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della citata legge 11.6.
1971, n. 426; deve essere iscritto nel registro degli esercenti il com-
mercio, prescritto dalla legge stessa, e deve avere ottenuto la prescrit-
ta ~~autorizzazione~~ autorizzazione amministrativa.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio a generi
non previsti nella suddetta autorizzazione amministrativa.

E' vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto di vendi-
ta, le attività di commercio all'ingrosso ed al minuto. E' fatto obbli-
go, altresì, ai negozianti di indossare il camice bianco durante l'eser-
cizio delle loro funzioni.

Art. 65 - Pesatura delle merci.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la lo-
ro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso ne
dovrà essere impiegato solo un foglio, di misura proporzionata al volu-
me della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro
quadrato.

Art. 66 - Vendite delle merci esposte al pubblico.

In nessun caso può essere rifiutato la vendita delle merci che, comun-
que, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pub-
blicità dei prezzi.

Art. 67 - Vendita del pane.

Per la vendita del pane devono essere osservate le norme contenute
negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime il
venditore, se l'acquirente lo richieda, dall'obbligo di pesare il pane
all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo
unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare
da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio di vendita.

Art. 68 - Merce venduta in pacchi chiusi.

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata
in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, so-
pra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

Art. 69 - Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti.

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbono anche tenere in vista di tutti apposite tabelle indicanti le qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

Art. 70 - Vendita delle carni fresche e congelate.

Per la vendita delle carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n. 771.

Ai sensi dell'art. 5 della ~~citata~~ citata legge, gli ~~esercizi~~ esercizi di vendita al pubblico, sia delle carni fresche sia di quelle congelate, debbono essere contraddistinte con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, indichino in maniera precisa lo stato (fresco o congelato), la specie o le specie di animali per le cui carni è autorizzata la vendita. E' necessario che la carne sia sistemata sul banco frigorifero e risulti visibile il taglio con il relativo prezzo.

Art. 71 - Tabella per la vendita dei combustibili.

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposto nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con le indicazioni di tutte le varietà di combustibili messi in vendita, e suddivisione di essi nei locali di vendita.

Art. 72 - Requisiti dei locali di vendita.

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall'Autorità sanitaria comunale.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà essere esposta in modo ben visibile.

Art. 73 - Località per l'impianto di esercizi commerciali.

Il Sindaco, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11.6.1971, n. 426, potrà sempre ~~stabilire~~ proibire gli impianti od il traslogo di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al

Comune gi e dai regolamenti.

Art. 74 - Uso dei contrassegni del Comune.

E' vietato usare ~~XXXXXXXXXX~~ lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali e commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amm/ne Com/le

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 75 - Esercizio del commercio ambulante.

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere iscritto nello speciale registro degli esercenti il commercio previsto dall'art.3 della legge ~~nx~~ 11 giugno 1971, n.426, e di aver ottenuto la licenza del Sindaco, secondo le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n.327.

art. 76 - Divieto delle soste prolungate nelle aree non destinate al mercato.

A coloro che non abbiano conseguito il permesso di cui al penul timo comma del precedente articolo 12, comunque essi esercitino il commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti e di percorrere esclusivamente, nello esercizio di vendita, la parte del territorio comunale assegnata a tal fine.

La sosta per la vendita deve, poi, avvenire in modo da non recare ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

art. 77 - Vendita ambulante di generi commestibili.

Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande (gelati compresi) i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell'Ufficio ~~gix~~ igiene e dell'ufficia Veterinario per gli alimenti di origine animale.

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art. 78 - Esercizio di mestieri ambulanti.

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri ambulanti nel territorio del comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di P.S., senza prima aver ottenuto apposita licenza dell'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestie

re fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

Art. 79 - Baracche per pubblici spettacoli.

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada ~~XXXXXXXX~~ o comunque alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli artt. precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio comunale d'igiene e della nettezza urbana, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

Al concessionario è vietato:

- a)- di attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b)- di tenere aperte le baracche oltre le ore 7 dal 1° ottobre al 31 marzo ed oltre ~~XXX~~ le ore negli altri mesi dell'anno. Il Sindaco potrà, peraltro stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art; 80 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno, e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocerà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

